

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

TITOLO I GENERALITÀ

ART. 1- Limiti del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di Polizia Rurale per il territorio comunale, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.Lgs. n. 285 del 30.04.92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione.

Principi fondamentali del presente Regolamento sono, pertanto, la gestione e la tutela del territorio agricolo, in quanto interesse di pubblica utilità atteso il ruolo fondamentale rivestito dall'agro-sistema nel rapporto con le aree urbanizzate, nonché la difesa del patrimonio zootecnico.

Il presente Regolamento interessa quindi numerosi settori del tessuto sociale quali l'urbanistica, la viabilità, la gestione delle acque piovane ed irrigue, la sicurezza pubblica, la sanità e l'igiene urbana veterinaria.

Il Regolamento oltre ad essere un atto amministrativo e giuridico, si prefigge di far conoscere ai cittadini le elementari norme di convivenza, in ambiente rurale e in ambiente urbano interessato da attività di natura rurale, ed educare i cittadini al rispetto e alla applicazione delle norme, nell'interesse generale della cultura rurale, fornendo al personale di Polizia Locale preposto ed ai Responsabili del Servizio del Comune interessati alla presente disciplina, uno strumento efficace e comprensibile con il quale operare.

L'Amministrazione Comunale prende atto delle disposizioni impartite dalla CEE, con regolamento 1257/1999 del 17.5.1999 e D.G.R.V. n. 3079/2000 di approvazione del Piano Sviluppato Rurale, promuovendone l'attuazione e sorvegliandone il rispetto.

ART. 2 - Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare nel territorio del Comune l'applicazione delle Leggi e dei Regolamenti dello Stato e del Comune nell'interesse generale della cultura agraria e della vita sociale nelle campagne.

Per tale applicazione il Comune, in base agli ambiti di competenza, potrà avvalersi della collaborazione di vari Enti, quali:

- A.R.P.A.V. di Padova;
- A.S.L. N. 17 di Conselve – Dipartimento Igiene Pubblica e Servizio Veterinario;
- Consorzio di Bonifica Euganeo;
- Ufficio Regionale del Genio Civile di Padova;
- Amministrazione Provinciale di Padova;
- Servizio Forestale.

ART. 3 - Servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco e coordinato dal Servizio di Polizia Locale viene svolto dal personale del Servizio Polizia Locale e dagli Uffici e Agenti di Polizia Giudiziaria, di cui all'art. 57 del Codice di Procedura Penale nell'ambito delle rispettive mansioni, nonché dai funzionari e/o incaricati aventi specifiche competenze.

Gli interventi di Polizia Giudiziaria devono essere effettuati nel rispetto delle vigenti disposizioni di procedura penale.

Il Servizio di Polizia Locale nella fase istruttoria potrà avvalersi della consulenza, per ambiti di competenza, di Istituzioni ed Enti Pubblici e di Privati esterni di cui al precedente art. 1, al fine di verificare se la violazione è di tipo amministrativo, amministrativo/penale, accertare se deve essere emessa Ordinanza da parte del Sindaco e quantificare la Sanzione Amministrativa.

Qualora sia ravvisata la necessità di emissione di un'ordinanza, il Responsabile del servizio proporrà al Sindaco il testo del provvedimento da emettere.

ART. 4 – Ordinanze.

Il Sindaco, a norma dei poteri attribuitigli dal D.Lgs. 267/2000 - Art. 50 e 54 - e dallo Statuto Comunale, ha la facoltà di emettere ordinanze in particolare in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché in materia di sicurezza, ordine pubblico ed emergenze connesse con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico e acustico.

Per quanto attiene alle altre materie contemplate nel presente Regolamento, spetta ai Dirigenti e Responsabili dei singoli servizi l'adozione di provvedimenti ordinatori, salvo quanto previsto dall'Art. 50, comma 3, e dall'Art. 54 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II° GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

ART. 5 – Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini

I fabbricati devono essere muniti di pluviali per lo smaltimento dell'acqua piovana che deve essere incanalata possibilmente in corsi d'acqua (previa autorizzazione idraulica dell'Ente competente) o comunque nel suolo privato tramite apposite condotte per sole acque meteoriche, in modo da evitare dispersioni nei fondi attigui e/o nelle proprietà demaniali.

La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici è libera (artt. 96 -modifiche al R.D. 1775/1933 - e art. 167, comma 3, del D.Lgs. 152/2006). La raccolta non richiede licenza o concessione di derivazione di acque; i relativi manufatti dovranno essere realizzati secondo le norme vigenti in materia edilizia.

L'eventuale immissione delle acque piovane nella rete fognaria comunale potrà avvenire solamente previa acquisizione di idonea autorizzazione allo scarico da parte dell'Ente preposto.

Lo stesso principio di incanalamento vale per le acque prodotte da superfici esterne ai fabbricati ed impermeabilizzate (cortili, aie, ecc.), purché le stesse non siano imbrattate con materiali organici o prodotti inquinanti.

Le superfici scoperte interessate da imbrattamento di materiale organico (deiezioni liquide e solide, lettiere in paddock di stalle esterne e maneggi, foraggi depositati nei silos orizzontali, ecc.) e/o di sostanze inquinanti (acqua di lavaggio dei caribotte o delle attrezzature per i trattamenti antiparassitari, ecc.), devono essere dotate di tombini di scolo o di una pendenza tali da scaricare i fluidi, in caso di precipitazioni e/o lavaggio dei macchinari, in vasche di raccolta e stoccaggio in attesa dello smaltimento.

Il responsabile del servizio competente in materia, può emettere ordinanza con interventi per lo smaltimento delle acque piovane.

Per acque piovane su superfici contermini ai fabbricati e a rischio di inquinamento, l'Amministrazione può avvalersi della collaborazione della A.S.L. per predisporre una ordinanza di interventi di messa a norma.

Per eventuali procedure amministrative è necessaria una istruttoria condotta dai Responsabili del Servizio che dovranno verificare se il proprietario, in materia igienico-sanitaria, ha rispettato le prescrizioni del presente regolamento, del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e del regolamento di fognatura vigente. In caso di violazione si dovrà emettere ordinanza e fino a sua ottemperanza non potrà essere rilasciata l'abitabilità o l'agibilità o la stessa potrà essere revocata nel caso sia già stata rilasciata con atto formale o per silenzio assenso.

Per le situazioni esistenti allo stato di approvazione del presente regolamento e che contrastano con esso, sarà emessa apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme di cui al regolamento di fognatura e alle altre disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

Ai sensi del T.U. 267/2000, l'accertamento della violazione dovrà essere segnalata al proprietario con ordine perentorio di adeguamento, prima dell'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

ART. 6 – Il libero deflusso delle acque

I proprietari di terreni soggetti al deflusso di acque provenienti, per via naturale, dai fondi superiori, non possono impedire il deflusso delle stesse con opere di qualsiasi tipo e genere, a norma dell'art. 632 del Codice Penale.

Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue o piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno ai fondi contermini e alle eventuali strade interpoderali.

Sono pure vietate le piantagioni che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi e i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Per quelle esistenti è necessario verificare se ne conviene la manutenzione o se l'espianto e il successivo reimpianto, a distanza idonea, sia economicamente più conveniente.

Le tombinature private effettuate per la realizzazione di accessi carrai, dovranno essere parimenti mantenute e conservate sgombre a cura e spese di chi ha effettuato l'opera e ne beneficia, nonché garantita la continuità idraulica del fosso o canale esistente.

Per i fossi privati di scolo nei quali è stata accertata l'incapacità di contenere l'acqua che in essi si riversa perché non mantenuti sgombri o perché colmati, il responsabile del servizio competente in materia deve ordinarne il ripristino agli stessi soggetti; i fossi rizezionati devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

Così pure i terreni seminativi nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

I fossi delle strade vicinali e rurali devono essere mantenuti a cura e spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, che dovranno provvedere all'espurgo ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

In caso di trascuratezza o di inadempienza del proprietario, o chi per esso, nel termine prescritto, il Comune farà eseguire detti lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.

E' vietato inoltre eseguire qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, la dimensione e la convenienza all'uso cui sono stati destinati gli argini, i loro accessori e manufatti attinenti, o anche indirettamente degradare o danneggiare le infrastrutture di sgrondo.

Per la cura e manutenzione delle infrastrutture di sgrondo delle acque piovane gestite direttamente dal Consorzio di Bonifica, valgono le norme previste dal Regolamento del Consorzio stesso.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune potrà procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicabile la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo il Responsabile del Servizio preposto emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART. 7 – Distanze per fossi e canali.

Per lo scavo di fossi o canali privati, si deve osservare una distanza dal confine (privato o pubblico che sia) uguale alla maggiore fra la profondità del fosso stesso o la larghezza del fosso in sommità.

I lavori potranno essere realizzati dopo il rilascio del titolo abilitativo da parte del Comune o dopo la presentazione di S.C.I.A..

Qualora esista un consenso scritto dei confinanti (solo nel caso di proprietà private) potrà essere realizzato il fosso o canale fra i due confini.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra viene misurata dal punto di inizio della scarpata, ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Sono fatte salve comunque le distanze minime ed inderogabili previste dal Codice Civile o quelle previste dal regolamento del Consorzio di bonifica competente per territorio.

Qualora si rilevi, anche in base a denuncia scritta, violazione a quanto sopra si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicabile la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso, salve le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo o con altra norma vigente, il Responsabile del Servizio emetterà apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART. 8 - Tombinature, tombature e trasposizione di fossi e canali.

Per tombinatura si intende la chiusura di fossati (o tratti di fossati) mantenendo inalterata la funzionalità idraulica mediante l'apposizione di tubature.

Per eseguire le tombinature su canali privati, dovrà essere presentata richiesta di permesso di costruire al competente Servizio Tecnico Comunale o, in alternativa, depositata Segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA).

Le tombinature in zona agricola o rurale potranno essere effettuate con tubi avente il diametro minimo di 80 cm., esclusivamente per accedere ai fondi agricoli o ad abitazioni (accessi carrai), comunque per una lunghezza massima di ml. 6 (sei).

Per canali irrigui, non di scolo, sono consentite tombature di lunghezza maggiore, a condizione che siano inseriti dei pozzetti di ispezione ogni 20 (venti) metri di condotta, fermo restando il diametro minimo di 80 cm..

Per quanto riguarda i canali consortili, sia di irrigazione che di bonifica, eventuali tombature devono essere preventivamente autorizzate anche dal Consorzio di Bonifica territorialmente competente.

Per i canali demaniali dovrà essere richiesto il parere idraulico al Consorzio, parere che verrà trasmesso al competente Genio Civile per il nulla-osta idraulico.

Per tombatura si intende la chiusura totale del fosso con conseguente perdita di funzionalità idraulica.

Per trasposizione si intende lo spostamento del fossato mantenendo la funzionalità idraulica a favore del territorio servito.

Sia nel caso di tombatura che di trasposizione di fossi o canali a cielo aperto è necessario presentare, da parte di privati, richiesta di permesso di costruire al competente Servizio Tecnico Comunale o, in alternativa, depositata denuncia di inizio attività (DIA).

Qualora si accerti o si rilevi violazione, in base a denuncia scritta, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica. Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo è applicabile la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

Per violazioni al Codice Civile si rimanda allo stesso salvo le procedure di contestazione presso le autorità competenti in materia di contenzioso civilistico.

In caso di denuncia per presunti abusi edilizi, i servizi preposti eseguiranno gli accertamenti del caso con redazione di adeguati verbali. Il Responsabile del servizio competente provvederà agli accertamenti tecnici e sulla base delle N.T.A. e del Regolamento edilizio comunale, procederà all'emissione di apposita

Ordinanza di sospensione dei lavori. L'iter proseguirà ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, provvedendo anche all'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi salva richiesta di sanatoria e quanto per le aree soggette a vincolo di inedificabilità o vincolo di tutela.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, con il regolamento edilizio od altra norme vigente, il Sindaco emetterà apposita Ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

ART. 9 - Prelievo di acque correnti e da pozzi

Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato ed è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

I prelievi di acque correnti per qualsiasi uso devono essere autorizzati dal Consorzio di Bonifica competente per territorio (Artt. 96 e 166 e segg. D.Lgs. 152/2006).

La realizzazione di pozzi con prelievo di acque sotterranee è regolato dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici; l'autorizzazione deve essere concessa dalla Regione Veneto - Ufficio Genio Civile.

Le fontane a getto continuo, da pozzi salienti, dovranno essere munite di idonei dispositivi di chiusura, in modo da eliminare qualsiasi erogazione a bocca libera.

Nei periodi in cui l'acqua non è utilizzata, l'erogazione deve essere preclusa.

Gli emungimenti per scopi voluttuari (fontane ornamentali, zampilli, etc.) sono concessi soltanto in presenza di un riciclo artificiale della medesima acqua.

Qualora si accerti o si rilevi violazione, in base a denuncia scritta, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune, al Consorzio di Bonifica o alla Regione Veneto tramite il Genio Civile.

Per violazioni di competenza del Comune, il responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, il Comune può procedere direttamente, addebitando i costi dell'intervento al destinatario dell'ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo - comma 2 - è applicabile la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 250,00.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo - comma 3, - è applicabile la sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 500,00.

ART. 10 - Irrigazione

Per avere l'irrigazione nelle aree in cui esiste tale servizio, il cittadino dovrà rivolgersi al Consorzio di Bonifica procedendo secondo l'iter previsto dal regolamento del Consorzio medesimo.

Qualsiasi forma di irrigazione deve essere condotta in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche o private.

Per gli impianti di irrigazione a pioggia, gli irrigatori dovranno essere posizionati o dotati di dispositivi di controllo del getto, in modo tale da non provocare danni diretti o indiretti a persone e a cose pubbliche e private. E' fatto obbligo al conduttore del fondo (proprietario, usufruttuario, affittuario, ecc.) di procedere alla regolazione del flusso delle acque in modo che non cadano sulla sede stradale e sue pertinenze, evitando qualunque danno al corso stradale o pericolo per la circolazione.

Le irrigazioni per scorrimento devono essere effettuate in modo tale che l'acqua non invada fondi altrui, strade di qualsiasi tipo (statali, provinciali, comunali, ecc.) e capezzagne interpoderali.

Spetta al Consorzio di bonifica competente per territorio stabilire tempi, quantità, modalità e quant'altro inerente la concessione di acqua per irrigazione.

Per le procedure amministrative, si dovrà prioritariamente accertare se la violazione compete al Comune o al Consorzio di Bonifica competente per territorio o all'Ufficio Regionale del Genio Civile. Per violazioni di competenza del Comune, il Responsabile del servizio competente in materia emetterà ordinanza di eliminazione del danno, e l'eventuale ripristino dello stato di fatto antecedente la violazione. Qualora il trasgressore non adempia alle prescrizioni dell'ordinanza, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eliminazione delle cause del danno e all'eventuale ripristino, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario dell'ordinanza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo su aree pubbliche, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 250,00

Restano fatte salve le sanzioni amministrative previste dal regolamento per l'irrigazione del Consorzio di Bonifica e quelle previste dal Genio Civile.

ART. 11 - Viabilità rurale e aratura dei terreni

Lungo le strade vicinali il passaggio è pubblico e senza limitazioni di sorta con mezzi idonei alla circolazione secondo quanto previsto dal Codice della Strada. Lungo le strade interpoderali l'accesso è consentito solo agli aventi diritto o alle persone e ai mezzi debitamente autorizzati.

E' fatto divieto di alterazione o chiusura delle strade vicinali anche se i frontisti sono costituiti da unica proprietà.

Sia per le strade vicinali che interpoderali è fatto obbligo ai frontisti di:

- tenere costantemente sgombra la sede stradale, compresi gli accessori e le pertinenze, da qualsiasi ostacolo possa creare intralcio alla circolazione;
- conservare in buono stato di funzionalità gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade stesse;

- non interrompere i tracciati stradali interpoderali riportati negli strumenti di pianificazione urbanistica e destinati a futura realizzazione di connessioni pedonali e ciclabili.

I frontisti delle strade pubbliche, comunali, vicinali ed interpoderali di uso pubblico o private, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per volgere l'aratro, il trattore e tutti gli attrezzi al di fuori dell'area destinata a viabilità, evitando danni alle strade, alle siepi e ai fossi, nonché alle banchine di deflusso delle acque piovane e ai canali di scolo delle acque qualora presenti.

Chiunque imbratti la sede stradale durante l'aratura dovrà provvedere alla successiva, immediata e senza ritardo, adeguata pulizia, posizionando, nel caso, idonea segnaletica stradale atta ad individuare lo stato di momentaneo disagio. Nel caso si verificano danni a cose e persone in conseguenza di una inadeguata rimozione e pulizia, il trasportatore sarà ritenuto responsabile per eventuali cause promosse civilmente.

Le arature devono rispettare la distanza minima di almeno 100 cm. dal ciglio stradale o dal margine del fosso, in modo da garantire il normale deflusso delle acque meteoriche, evitando l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade. Detta distanza, in caso di scarsa visibilità, dovrà variare in più fino a garantire una perfetta visibilità e sicurezza per la circolazione.

Per quanto concerne la distanza dell'aratura da canali di bonifica, questa deve essere superiore a 200 cm, in base all'art. 140 lett. e) del R.D. 08.05.1904 n. 368, per cui deve essere lasciata "libera lungo i canali di scolo consorziali non muniti di argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'importanza del corso d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri di manutenzione".

Resta inteso che dovranno essere comunque mantenute pulite e sfalciate le aree non soggette ad aratura.

In caso di constatazione della violazione, la sanzione sarà parimenti applicata al proprietario e all'esecutore materiale della violazione, sia esso proprietario o ditta terzista.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme contenute in altra normativa nazionale (Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione) o regionale o provinciale, sempre in materia di tutela della viabilità.

Relativamente alle procedure amministrative e alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale e/o i Responsabili dei Servizi comunali competenti provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza di ripristino dei luoghi. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore.

Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato.

In caso di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO III° - DISTANZE DI ALBERI - RADICI E RAMI PROTESI

ART. 12 – Distanze degli alberi e delle siepi.

Le distanze di alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate) da confini di terzi o servitù sono stabilite dal Codice Civile (art. 892 e seguenti).

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell'albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina.

Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad una altezza che non ecceda la sommità del muro.

Per gli alberi che nascono spontanei o si piantano a ridosso di strade, si dovrà osservare quanto previsto dall'art. 15 e seguenti del Nuovo Codice della Strada.

Al fine di evitare restringimenti o ostacolare il normale deflusso delle acque, il totale reimpianto od il rimboschimento, dovrà essere eseguito nel rispetto delle distanze di servitù dei fossi e canali consorziali, questo in ossequio alle direttive impartite dal regolamento CEE n. 1257/1999 del 17.5.1999 e D.G.R.V. N. 3079/2000 di approvazione del Piano Sviluppo Rurale e all'art. 133 del R.D. 08.05.1904 n. 368 e all'art. 96 del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i.

L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra; in tal caso può attenersi a quanto disposto dal Codice Civile - Sezione "Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi" - Art. 892 e 893; potrà essere fatto riferimento, qualora preveda norme più restrittive del Codice Civile, anche al Regolamento del Consorzio di Bonifica e al Codice della Strada.

Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti, gli atti verranno trasmessi agli stessi.

In caso di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

Qualora si accertassero, alla data di approvazione del presente regolamento, situazioni in essere in contrasto con il presente articolo, con il regolamento edilizio o altra norma vigente, il Responsabile del servizio competente emetterà apposita ordinanza, anche in riferimento alle norme e disposizioni legislative in materia, nella quale saranno stabilite modalità, tempi di adeguamento, ecc..

Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 13 – Rami protesi e radici su strade e canali di scolo o irrigazione delle acque piovane posti a confine di proprietà.

I proprietari di piante e di siepi a confine, hanno l'obbligo di curarle e mantenerle in modo da non restringere e danneggiare la strada e/o le proprietà di terzi; devono altresì togliere i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendone la visuale.

L'obbligo è esteso a tutte le strade pubbliche, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, alberi, rami, ramaglie o erbacce di fondi privati, vengano a cadere sul piano stradale (o sul marciapiede) o su proprietà terze, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

I proprietari di alberi e siepi a confine di canali devono tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio ed evitare la caduta degli stessi nei canali.

Qualora, per effetto delle intemperie o per qualsiasi altra causa, gli alberi, i rami e le ramaglie, dovessero cadere in acqua, i proprietari sono tenuti ad asportarli nel più breve tempo possibile.

Il Responsabile del Servizio competente potrà emettere apposita Ordinanza per stabilire il termine entro cui il cittadino dovrà provvedere alla rimozione di piante, siepi, ecc..

Trascorso il termine stabilito dall'Ordinanza e se verrà accertato che il proprietario non avrà adempiuto, i lavori saranno eseguiti d'ufficio e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, salvo l'accertamento delle relative contravvenzioni punibili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

L'Amministrazione può essere chiamata ad effettuare l'accertamento di violazione in materia di cui sopra; in tal caso può attenersi a quanto disposto dal Codice Civile - Sezione "Delle distanze nelle piantagioni e siepi interposte tra i fondi" Art. 892 - 893; potrà essere fatto riferimento, qualora preveda norme più restrittive del Codice Civile, anche al Regolamento del Consorzio di Bonifica e al Codice della Strada.

Per violazioni accertate dalla Amministrazione Comunale e di competenza di altri Enti gli atti verranno trasmessi agli stessi.

In caso di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa da € 25,00 a €. 500,00, salvo che per violazioni interessanti le strade per le quali sarà applicata la sanzione stabilita dal nuovo Codice della Strada (Art. 29).

TITOLO IV° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

ART. 14 – Stalle, concimaie e riutilizzo delle deiezioni

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, in buono stato di costruzione e intonacate. Le stalle devono essere sottoposte all'occorrenza a trattamenti di derattizzazione e moschicida.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o di altre materie.

E' vietato tenere il pollame nelle stalle.

Le stalle con due o più bovini ed equini adulti od altri animali, ossia con più di 12 quintali di peso vivo mediamente allevato, devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 233 e segg. del T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e comunque dalla normativa sanitaria ed urbanistica vigente.

A seconda della tipologia, della dimensione e del tipo di gestione della stalla, l'allevamento dovrà essere dotato di concimaia, con platea impermeabile, per il contenimento del letame o di vasche per lo stoccaggio dei liquami come previsto da D.M. 7 Aprile 2006 e dalle DGRV 2495 del 07/08/2006 e DGRV n. 2439 del 07/08/2007 con i rispettivi allegati.

La costruzione delle stalle e concimaie deve rispettare le distanze minime previste dalle vigenti Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. comunale.

I proprietari di stalle, oltre al rispetto dei parametri urbanistici previsti nel Regolamento edilizio comunale sono tenuti al rispetto della Normativa Igienico-Sanitaria vigente, sia Statale che Regionale, compresi i recepimenti delle Normative Comunitarie.

In particolare dovranno essere rispettati i "normali livelli di tollerabilità" riguardo:

- rumori non fissi e riproducibili;
- odori ed emissioni odorigene moleste;
- contenimento della proliferazione di insetti molesti.

ART. 15 - Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue.

Gli imprenditori agricoli che effettuano attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e zootecniche devono attenersi alle disposizioni di cui al D.M. 7.4.2006, così come recepito in ambito regionale dalla DGRV 7.8.2006, n. 2495 e s.m.i. e al relativo Regolamento Comunale in vigore "Regolamento per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue nel territorio comunale designato zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola", approvato con Deliberazione di C.C. n. 9 del 20.01.2010.

ART. 16 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti

I titolari di allevamenti nei quali si siano verificati attacchi di malattie infettive o diffuse (o ne siano stati accertati i sintomi iniziali), devono farne comunicazione all'Autorità competente.

Qualora la denuncia sia pervenuta alla Amministrazione Comunale, quest'ultima dovrà comunicarla alla A.S.L. – Servizi Veterinari che gestirà il caso. L'Amministrazione Comunale sarà interessata solo su richiesta dell'Autorità Sanitaria.

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, il proprietario, in attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, dovrà provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospetti di esserlo.

ART. 17 – Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti.

Al fine di preservare il suolo e l'ambiente dalle forme di inquinamento derivanti dallo smaltimento irrazionale delle carcasse animali, o loro parti, ed allo scopo di tutelare lo stato igienico sanitario degli allevamenti, dovranno essere seguite le seguenti disposizioni:

1. In caso di malattia o morte degli animali è obbligatoria la denuncia al Servizio Veterinario;
2. Fatti salvi i casi previsti dalle vigenti disposizioni di polizia veterinaria, è vietato distruggere, bruciare, interrare, trasformare, trasferire le spoglie degli animali, ovvero abbandonare arbitrariamente le carcasse sul territorio (art. 264 del T.U.L.S. e D.P.R. 320/1954);
3. L'interramento è vietato e può essere concesso nei terreni di proprietà solo per cani e gatti o altri animali di piccola taglia allevati non a scopo professionale.
4. Per lo smaltimento degli animali morti valgono comunque le disposizioni del Reg (CE) 1774/02. Qualunque modalità di eliminazione diversa dalla raccolta organizzata è permessa solo se concordata con il personale dei Servizi Veterinari dell'A.S.L. competente.
5. Per eventuali violazioni riguardanti l'interramento di animali morti, su richiesta dell'Autorità Sanitaria e con Ordinanza del Sindaco, può essere richiesto il dissotterramento e l'incenerimento da parte di Ditte specializzate, con spese a carico dei proprietari.

In particolare nel caso di morte degli animali si deve procedere secondo le indicazioni che seguono:

- A) Mortalità occasionale ed imprevista di animali di grossa e media taglia (bovini, equini, suini, ovini e caprini):
 - comunicazione immediata dell'allevatore o detentore degli animali al servizio veterinario per il sopralluogo ed il rilascio del certificato accompagnatorio;
 - ritiro della carcassa ed invio allo smaltimento tramite ditta specializzata e autorizzata;
- B) Mortalità derivante dall'allevamento intensivo (suinetti, conigli, pollame, selvaggina):
 - l'allevatore deve dotarsi di apposito frigorifero congelatore nel quale riporre giornalmente i morti dentro a sacchi di carta;
 - a scadenza programmata, o comunque in caso di bisogno, l'allevatore richiede il certificato veterinario per l'invio allo smaltimento;
- C) Mortalità sovra normale di avicunicoli durante il trasporto verso il macello:
 - trasporto a cura dell'imprenditore al centro di raccolta indicato dall'ASL con mezzo autorizzato e certificazione veterinaria.
- D) Scarti e sottoprodotti della macellazione:
 - vengono raccolti presso i macelli o i detaglianti con oneri a carico degli imprenditori.

Rinvenimento di carcasse di animali in suolo pubblico

Le carcasse degli animali (classificate dal Reg (CE)1774/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano), se rinvenute in suolo pubblico, devono, previo sopralluogo effettuato dal competente Servizio Veterinario dell'A.S.L. N. 3, essere avviate allo smaltimento (incenerimento diretto o previa trasformazione). Il trasporto deve avvenire tramite ditte autorizzate e con veicoli e/o contenitori autorizzati e identificati.

L'obbligo dello smaltimento ed il relativo costo sono a carico del produttore del rifiuto, se identificato, o a carico del Comune per i materiali rinvenuti nel territorio di competenza.

Qualora vengano accertate violazioni al presente articolo, sono applicabili le sanzioni previste dal D.Lgs. n. 36 del 21 febbraio 2005.

TITOLO V° - DETENZIONE DI ANIMALI

ART. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare

Nelle zone agricole, l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio e soddisfare le seguenti condizioni, che il detentore dovrà riportare nella dichiarazione all'Azienda ULSS, sotto la propria responsabilità:

- a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;

- b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali che si intende detenere;
- c) che le caratteristiche delle strutture di detenzione siano consone per le specie allevate;
- d) che i detentori degli animali applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
- e) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.

Per le eventuali problematiche inerenti al benessere ed alla sanità animale, il supporto tecnico scientifico è dato dal Servizio Veterinario mentre per quanto riguarda gli aspetti igienico/sanitari il riferimento è il Servizio Igiene Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS.

ART. 19 –Animali ad uso amatoriale e da cortile

Coloro che detengono animali ad uso amatoriale e da cortile sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari relativi ad ogni specie, per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi e ad altri animali di terzi.

In particolare:

- assicurare le cure e le vaccinazioni ritenute necessarie per ogni specie e considerate dalle leggi sanitarie vigenti fondamentali per le normali profilassi;
- rispettare le norme per il benessere fisiologico dell'animale, mantenendolo in ambienti idonei (recinti, paddock, voliere, ecc.) ed alimentandolo adeguatamente, in modo da evitare che l'animale possa creare disturbo a persone terze con emissione di odori molesti oppure con manifestazioni di sofferenza;
- provvedere con la dovuta frequenza ad asportare dal terreno le deiezioni degli animali;
- contenere i disturbi che gli animali potrebbero arrecare a persone terze specie durante certi periodi dell'anno e legati alla fisiologia e all'indole di ogni specie.

Alle violazioni del presente Titolo, per le quali non vi siano sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, come introdotto dall'art. 16 della L. 16.1.2001, n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

TITOLO VI° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

ART. 20 - Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

Per ciò che concerne la difesa contro le malattie delle piante, deve essere eseguito quanto segue:

a) nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti e altri animali nocivi all'agricoltura, il Responsabile del Serv. Ecologia, tramite il Servizio Fitopatologico della Provincia e l'Unità Periferica Regionale per i servizi fitosanitari e/o tramite professionisti abilitati per i servizi fitosanitari, impartisce di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi, dai coloni e da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della Legge 18 giugno 1931 n. 987 e succ. modif., contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni;

b) salve le disposizioni dettate dalla predetta Legge 987/1931, e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933 e modificate con R.D. 2.12.1937 n. 2504, è fatto obbligo, ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ai coloni, ed altri comunque interessati all'azienda di denunciare all'Autorità Comunale, all'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura, al Servizio Fitopatologico o al Servizio Forestale, per

quanto di competenza, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;

c) verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio;

d) al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli ed i materiali residui del granturco, ove non siano già stati raccolti od utilizzati, dovranno essere distrutti non oltre il 31 Marzo;

e) al fine di evitare la propagazione di piante infestanti quali: la sorghetta, l'abutilon e altre, è fatto obbligo di tagliare periodicamente le fasce incolte, relative a corsi d'acqua, canalette, strade e altri terreni.

Gli Enti pubblici, le Istituzioni Pubbliche ed i Privati, proprietari di piante costituenti parchi, giardini, alberati, siepi, frutteti, vigneti, alberi da frutto in giardini, o soggetti ornamentali singoli, sono tenuti, oltre alla buona norma di conservazione, manutenzione e decoro degli stessi, al rispetto anche delle eventuali forme di difesa e di lotta obbligatoria contro alcuni parassiti delle piante e agli eventuali trattamenti ed interventi annualmente previsti dal Comune contro la "processionaria del pino" (Traumatocampa) e il "bruco americano" (Hyphantria Cunea).

In caso di violazioni si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

ART. 21 - Divieto della vendita ambulante di piante e sementi

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parte delle piante o di sementi destinati alla coltivazione a coloro che non siano muniti di apposita autorizzazione (L.R. 12.4.1999, n. 19 e D.Lgs. 19.8.2005, n. 214).

E' concessa, previa autorizzazione del Sindaco, la vendita e il commercio di piante, di parti di piante, di bulbi e di sementi, durante i mercati, le fiere e altre manifestazioni similari. I titolari di licenza potranno vendere e commercializzare solo materiali esenti da malattie; in ogni caso le piante in vendita devono essere certificate e le sementi dotate di cartellino ufficiale.

E' vietato, altresì, trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificati di immunità rilasciato dal Servizio fitosanitario regionale competente.

L'accertamento di violazione al presente articolo comporta l'applicazione di una sanzione variabile da € 25,00 a € 250,00.

La recidività alla violazione, comporta la revoca, da parte del Responsabile del Servizio, della licenza di vendita in tutto il territorio comunale nonché la trasmissione di atti alla Procura della Repubblica se sussistono i casi di rilevanza penale.

ART. 22- Uso di presidi sanitari.

L'esecuzione di trattamenti con presidi sanitari (antiparassitari, diserbanti, ecc.), con indicato nella confezione il pericolo di morte (classi tossicologiche: MOLTO TOSSICO T+, TOSSICO T) o l'indicazione della Croce di S. Andrea ~ (classi tossicologiche: NOCIVI Xn) nelle colture agrarie, nel verde ornamentale e negli allevamenti, dovrà essere effettuata da personale specializzato, munito di patentino rilasciato dall'Ispettorato Regionale per l'Agricoltura e adottando gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare danni a persone, animali e cose altrui.

Il personale del Servizio di Polizia Locale o il competente Responsabile del Servizio preposto devono accertare se l'operatore è munito di patentino.

Il titolare di patentino è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei prodotti in uso.

Per gli interventi in ambito domestico (orti, giardini, e frutteti di piccole dimensioni) è consigliato l'utilizzo di antiparassitari naturali od appartenenti alla classe tossicologica NON CLASSIFICATI (ex/Wa classe).

Si dovrà pertanto:

- a. eseguire i trattamenti con attrezzature idonee e tarate in maniera corretta, al fine di non arrecare danni all'ambiente ed a terzi;
- b. operare in assenza di vento in modo da evitare che il prodotto subisca deriva;
- c. lungo i confini operare con mezzi tecnici per evitare che il prodotto ricada in proprietà terze;
- d. non abbandonare i contenitori vuoti dei presidi sanitari in luoghi accessibili ad animali, a persone terze o che possono creare danni all'ambiente in genere;
- e. preparare la giusta dose di prodotto da distribuire, al fine di evitare sprechi ed eccedenze non riutilizzabili;
- f. non lavare direttamente in acque correnti i contenitori e le attrezzature utilizzate per i trattamenti e non versare le acque di lavaggio degli stessi direttamente in acque superficiali;
- g. non bruciare i contenitori vuoti dei presidi sanitari;
- h. evitare perdite di liquidi dai mezzi utilizzati per i trattamenti, su strade e suolo pubblico in genere;
- i. essere muniti di patentino se si usano presidi sanitari classificati come molto tossici, tossici e nocivi (Artt. 25, 26 e 27 del DPR 290/2001).

Le violazioni per i punti a),b),c),e) sono di carattere amministrativo e varieranno da € 25,00 a € 250,00.

Le violazioni per i punti d),f),g), h) ed i) sono di carattere amministrativo e penale; la sanzione amministrativa varierà da € 25,00 ad € 500,00 mentre per le violazioni penali si dovranno inviare gli atti alla Procura della Repubblica.

Verrà infine accertato se la violazione ha provocato danno ambientale. In caso affermativo, la quantificazione del danno e l'Ordinanza di risanamento saranno a carico del trasgressore. Nel caso in cui il destinatario dell'Ordinanza non abbia adempiuto ai propri obblighi, l'Amministrazione comunale procederà direttamente alla eliminazione delle cause del danno, addebitando i costi dell'intervento all'intestatario.

TITOLO VII° - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

ART. 23 - Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione.

1) Colture agrarie e allevamenti

I proprietari di fondi rustici possono effettuare le colture e gli allevamenti che ritengano più utili purchè non provochino danni o molestie a persone e cose altrui.

I terreni incolti devono essere periodicamente sfalciati o arati o soggetti ad altri interventi al fine di evitare la proliferazione di animali molesti ed erbe infestanti.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o i Responsabili del Servizio Comunale competente provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali a trasmettere gli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza da parte del Sindaco e, se ancora operativamente possibile, al risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione C.le può procedere

direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;

- a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da €. 25,00 ad € 250,00.

2) *Contenimento del degrado ambientale e gestione aree esterne.*

I proprietari di terreni in zone urbane e rurali temporaneamente non utilizzati, devono provvedere alle ordinarie azioni di manutenzione (sfalcio dell'erba, lotta alle malerbe, taglio degli arbusti spontanei, lotta agli insetti ed animali molesti, ecc.) provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba nei mesi da maggio a settembre (a titolo esemplificativo: almeno tre sfalci nel periodo estivo e, rispettivamente, uno entro la fine del mese di maggio, uno entro il 15 di luglio ed uno entro il 15 settembre) al fine di evitare il degrado ambientale generale, il degrado del paesaggio e la diffusione di insetti, topi, bisce o serpi, ecc..

I frontisti (proprietari e/o conduttori) dovranno garantire la pulizia e/o sfalcio delle proprie aree adiacenti a marciapiedi e a piste ciclopedonali.

Nelle lottizzazioni urbane e durante l'esecuzione di lavori per la costruzione di immobili è vietato mantenere situazioni di abbandono che ledano il decoro e la corretta funzione del territorio.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali a trasmettere gli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno e alla emissione di ordinanza da parte del Sindaco e, se ancora operativamente possibile, al risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione C.le può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad € 250,00.

3) *Accensione di fuochi - Bruciature di stoppie, erbe e simili*

In tutto il territorio comunale è vietata l'accensione di fuochi per lo smaltimento di ogni genere di rifiuti.

E' consentita solamente l'accensione di fuochi per l'eliminazione dei residui vegetali agricoli, tenendo presente che, nel bruciare erbe, stoppie e simili, particolarmente in vicinanza di altre proprietà private o di vie pubbliche, dovranno usarsi precauzioni atte ad evitare danni o disturbi.

In base a quanto disposto dall'art. 703 del Codice di Procedura Penale, dall'art. 59 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, è vietata l'accensione di fuochi in luoghi abitati o nelle loro immediate vicinanze, lungo vie pubbliche e ferrovie prevedendo tali norme anche l'arresto se il fatto è cagionato da più persone.

L'accensione di fuochi è vietata:

- in luoghi abitati;
- nelle immediate vicinanze dei luoghi abitati (a non meno di ml. 100 dalle abitazioni);;
- lungo le vie pubbliche (strade comunali, provinciali o statali);
- lungo le ferrovie;
- a una distanza inferiore di 100 metri da strade e ferrovie;
- lungo i corsi d'acqua;
- a distanze inferiori a 100 metri da zone boscate e siepi;
- in zone soggette a vincolo idrogeologico e in terreni forestali e a distanza inferiore a 100 metri da essi.

Nel periodo dal 1° Aprile al 31 Ottobre è vietato bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili direttamente in campo.

Nell'accensione di fuochi per pratiche agricole, di campagna o di tenuta di fondi rustici, ossia nel bruciare stoppie, erbe infestanti, arbusti e simili bisogna attenersi alle disposizioni vigenti e comunque sempre senza arrecare pericolo, danno, rischio o disturbo per la cittadinanza, per le cose e per gli animali, in particolare:

- le stoppie o altri residui possono essere bruciati a distanza superiore a 100 metri da aree boscate,
- in assenza di vento e dopo aver sufficientemente isolato il terreno con viali taglia fuoco o altri sistemi efficaci (nel caso di danni provocati ai boschi, oltre all'ammenda scatta la denuncia all'autorità giudiziaria);
- i fuochi devono essere assistiti fino allo spegnimento da un adeguato numero di addetti oppure, diversamente, i materiali da bruciare vanno riuniti in cumuli.

E' vietato a chiunque di bruciare rifiuti quali ad esempio: sacchi di carta, pneumatici, cartoni, materie plastiche, stracci, contenitori di fitofarmaci o medicinali, ecc., oppure rifiuti prodotti da terzi, compresi in tal caso anche gli scarti agricoli.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme inerenti il presente capoverso e contenute in altri regolamenti e alla normativa nazionale e regionale in materia di incendi, ecc..

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni arrecati all'ambiente e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di Ordinanza da parte del Sindaco, e, se ancora operativamente possibile, di risanamento ambientale. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi danneggiati, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra determinate.

4) *Emissione di odori molesti*

I proprietari di allevamenti, di impianti di stoccaggio e lavorazione di materiale organico e di agroindustrie ricadenti in zona agricola, dovranno mettere in atto tutte quelle procedure necessarie a contenere l'emissione di odori molesti entro i limiti di tollerabilità.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di emissioni in atmosfera o in altri Regolamenti Comunali.

Relativamente alle procedure amministrative ed alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, si provvederà all'emissione di ordinanza. Qualora il responsabile della violazione non adempia all'ordinanza, oltre alla trasmissione degli atti alla procura della Repubblica, l'Amministrazione Comunale può procedere, sentita la A.S.L. competente, ai successivi provvedimenti fra i quali anche la richiesta di chiusura temporanea dell'attività.

La sanzione amministrativa applicabile varierà da un minimo di € 25,00 a un massimo di € 500,00.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

5) *Azioni di contenimento della proliferazione di insetti e animali molesti e/o nocivi*

I proprietari di siti e attività in grado di favorire la proliferazione di insetti ed animali molesti e/o nocivi (concimaie, silos, pozze d'acqua stagnante, allevamenti in genere, ecc.) sono tenuti a mettere in atto tutti gli accorgimenti sia di prevenzione che di lotta, per contenere la proliferazione degli stessi (es. mosche allevamenti, cimice dell'olmo, ecc.).

6) *Controllo della diffusione della zanzara tigre (aedes albopictus).*

Per contenere il diffondersi della zanzara tigre sono consigliate le seguenti azioni di prevenzione e controllo:

- Evitare la formazione di ristagni di acqua in barattoli, bacinelle, copertoni, ecc., che possono trasformarsi in focolai di diffusione;
- Svuotare sul terreno settimanalmente il contenuto di piccoli abbeveratoi, sottovasi, innaffiatoi;
- Coprire con zanzariere o teli di plastica (mantenendoli ben tesi) eventuali contenitori d'acqua inamovibili come vasche e bidoni adibiti ad immagazzinamento di acqua per l'irrigazione di orti e giardini di piccole dimensioni;
- Collocare nei pozzetti delle acque pluviali e in qualsiasi contenitore di acqua stagnante pastiglie ad azione larvicida e/o altri prodotti che inibiscono la proliferazione di larve;
- I prati, i giardini, siepi e le aree verdi in generale devono essere sfalciati di frequente e gestiti in modo da non favorire la proliferazione dell'insetto. Dovranno inoltre essere evitati i ristagni idrici prolungati.
- Nei casi dubbi di presenza di focolai avvertire il competente Ufficio Ecologia del Comune.

Il Sindaco potrà procedere con ordinanza o avvisi per favorire il controllo del territorio al fine di prevenire e limitare la diffusione dell'insetto.

7) *Vespe, calabroni, api ed altri imenotteri aculeati*

I Vigili del fuoco garantiscono a titolo gratuito gli interventi in ambito pubblico e privato solamente nelle situazioni definite dal Ministero dell'Interno con Circolare del 3 giugno 2000 e che sono in sostanza condizioni critiche quali le seguenti:

- impossibilità di isolare i locali all'interno dei quali insistono sciami di insetti;
- impossibilità di allontanamento, sia pur temporaneo, delle persone vulnerabili;
- situazioni di crisi per gruppi sociali;
- dimensioni straordinarie degli sciami e/o dei favi;
- accesso ai siti molto difficoltoso o rischioso;
- richiesta motivata da parte dei Servizi localmente preposti alla disinfestazione.

Gli interventi di disinfestazione (con l'esclusione delle api) che non rientrino nella casistica di cui sopra possono essere effettuate da ditte private con spese a carico del richiedente.

Il Comune garantisce gli interventi di disinfestazione e rimozione di nidi di vespe, calabroni, ed imenotteri aculeati in genere nelle aree e strade ad uso pubblico e nei fabbricati di pertinenza comunale.

Il Comune è disponibile, su richiesta, ad effettuare sopralluogo per prendere visione di eventuali sciami di api e contattare apicoltori della zona perché provvedano, pur non sussistendo per loro alcun obbligo in tal senso, alla rimozione del favo.

8) *Atti vietati sulle strade*

Su qualsiasi tipo di strada è vietato:

- il percorso con trattori cingolate senza protezione e che arrechino danni al fondo stradale;
- imbrattare il fondo stradale con deiezioni di origine animale, con liquidi contenenti presidi sanitari, con fanghi di origine organica;

- gettare lungo i cigli o nei fossi fiancheggianti i cigli delle strade materiali di qualsiasi tipo e qualsivoglia quantità o carogne di animali;
- il traino a strascico del legname, fascine o altro materiale che possa danneggiare la sede stradale;
- il percorso di veicoli che per sagoma o carico rendano impossibile l'incrocio con altri veicoli, ad esclusione dei mezzi agricoli il cui transito è consentito fino al raggiungimento del fondo agricolo.

I proprietari di terreni fronte strada devono predisporre sistemazioni idraulico agrarie per evitare il deflusso di acque meteoriche sul fondo stradale.

I proprietari di terreni in pendenza in fronte strada devono predisporre sistemazioni agrarie al fine di evitare frane e caduta di materiale vario sul fondo stradale.

Sono fatti salvi il rispetto delle norme riguardanti il presente capoverso, contenute in altra normativa nazionale o regionale sempre in materia di tutela della viabilità (Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione), ecc..

Relativamente alle procedure amministrative e alle sanzioni, il Servizio di Polizia Locale o il Responsabile del Servizio comunale competente, provvederanno:

- per violazioni che ricadono in procedure penali alla trasmissione degli atti di accertamento alla Procura della Repubblica;
- per violazioni di competenza di altri Enti, alla trasmissione degli atti di accertamento agli stessi;
- per violazioni di competenza comunale, all'accertamento di eventuali danni e, in caso di segnalazione positiva, alla quantificazione del danno ed alla emissione di idonea ordinanza di ripristino dei luoghi ante intervento abusivo. Il danno e la rimessa in pristino sono a carico del trasgressore. Qualora il responsabile della violazione non adempia agli obblighi, l'Amministrazione Comunale può procedere direttamente alla eventuale rimessa in pristino dei luoghi, addebitando i costi dell'intervento all'interessato;
- qualora si tratti di violazioni di competenza comunale si provvederà a comminare al trasgressore una sanzione amministrativa variabile da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Per le sanzioni si dovrà comunque fare riferimento a quelle previste dalla legislazione nazionale o regionale qualora siano più gravose per il trasgressore rispetto a quelle sopra elencate.

Con riferimento al presente Articolo si specifica, comunque, quanto di seguito:

Il Servizio di Polizia Municipale o il Responsabile del Servizio competente, dovranno effettuare il primo accertamento e stabilire, di volta in volta, se la violazione può essere istruita e sanzionata direttamente dal Comune o se deve essere trasmessa ad Organismi sovracomunali (ad esempio ANAS, Provincia, A.S.L., Procura della Repubblica, Consorzi, ecc.).

TITOLO VIII° - SANZIONI

ART. 24 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale nonché dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.

Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative previste nei singoli articoli del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U.E.L. 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, e con le procedure previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Alla contestazione o alla notificazione delle violazioni si procede nei modi e nei termini stabiliti dalla legge.

Quando la violazione è riconducibile o riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista dalla norma speciale e con la relativa procedura in essa stabilita.

ART. 25 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimissione in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, a spese degli interessati, quando ricorrono gli estremi di cui al T.U. n. 267/00.

ART. 26 - Omessa ottemperanza di provvedimenti

Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate, salvo i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altre Leggi o Regolamenti Generali e Speciali, è punito con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7-bis, comma 1-bis, del D.Lgs. 267/200).

ART. 27 - Sequestro e custodia di beni

I funzionari e gli agenti all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono usate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24.11.1981 n. 689 e D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno depositate presso idonei locali dell'Amministrazione Comunale all'uopo destinati, o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'Autorità Competente.

ART. 28 - Sospensione delle autorizzazioni

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge, e dal presente Regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o di una autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione di opere di rimozione, riparazione, o ripristino, conseguenti al fatto inflazionare;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere una durata massima di 30 giorni. Essa si protrarrà, comunque, fino a quando non sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 29 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con il Regolamento stesso.

SOMMARIO

TITOLO I° - LIMITI REGOLAMENTO – GENERALITA'

- Art. 1 - Limiti del Regolamento
- Art. 2 – Oggetto del Servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 – Servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 – Ordinanze

TITOLO II° - GESTIONE DELLE ACQUE PIOVANE ED IRRIGUE

- Art. 5 – Acque piovane defluenti da fabbricati e da aree contermini
- Art. 6 – Il libero deflusso delle acque
- Art. 7 – Distanze per fossi e canali
- Art. 8 – Tombature, tombature e trasposizione di fossi e canali
- Art. 9 – Prelievo di acque correnti e da pozzi
- Art. 10 – Irrigazione
- Art. 11 – Viabilità rurale e aratura dei terreni

TITOLO III° - DISTANZE DI ALBERI – RADICI E RAMI PROTESI

- Art. 12 – Distanze degli alberi e delle siepi
- Art. 13 – Rami protesi e radici su strade e canali di scolo o irrigazione delle acque piovane posti a confine di proprietà

TITOLO IV° - IGIENE E PROFILASSI NEGLI ALLEVAMENTI

- Art. 14 – Stalle, concimaie e riutilizzo delle deiezioni
- Art. 15 – Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
- Art. 16 – Lotta alle malattie infettive negli allevamenti
- Art. 17 – Smaltimento delle carcasse di animali o di loro parti

TITOLO V° - DETENZIONE DI ANIMALI

- Art. 18 – Animali da reddito in allevamento a carattere familiare
- Art. 19 – Animali ad uso amatoriale e da cortile

TITOLO VI° - MALATTIE DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI ALL'AGRICOLTURA

- Art. 20 – Difesa contro le malattie delle piante – Denuncia obbligatoria
- Art. 21 – Divieto della vendita ambulante di piante e sementi
- Art. 22 – Uso di presidi sanitari

TITOLO VII° - RISPETTO DELL'AMBIENTE, DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 23 – Attività agronomiche o di natura rurale soggette a regolamentazione

TITOLO VIII° - SANZIONI

- Art. 24 – Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 25 – Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 26 – Omessa ottemperanza di provvedimenti
- Art. 27 – Sequestro e custodia di beni
- Art. 28 – Sospensione delle autorizzazioni

TITOLO IX° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 29 – Entrate in vigore del Regolamento

* * * * *